

Bruxelles, 13.8.2018
C(2018) 5551 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.8.2018

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 923 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lombardia FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia

CCI 2014IT16RFOP012

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.8.2018

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 923 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lombardia FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia

CCI 2014IT16RFOP012

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 923, come modificata dalla decisione di esecuzione C(2017) 4222, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "Lombardia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia.
- (2) In data 9 marzo 2018, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere b) iii) e v) dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 923. La revisione del programma operativo si sostanzia principalmente nell'aggiornamento di alcuni indicatori definiti nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione, in una nuova denominazione di un indicatore di risultato dell'asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", e nell'aggiornamento dell'azione dell'asse 4 che concerne il rinnovo del materiale rotabile.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di correggere le ipotesi errate alla base del calcolo iniziale degli obiettivi finanziari intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, per ciò che

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

concerne l'asse IV, dalla necessità di modificare l'indicatore sull'efficienza energetica in modo che sia in linea con la legislazione nazionale sugli "Edifici ad Energia quasi Zero" e definisce l'impatto atteso delle modifiche al programma sul raggiungimento della strategia dell'Unione la crescita sostenibile e inclusiva e gli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata con la decisione di esecuzione della commissione C(2018) 4873.

- (4) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo tramite procedura scritta che si è conclusa in data 26 febbraio 2018, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.
- (5) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (6) La Commissione ha valutato la modifica del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 923,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2015) 923, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma operativo "Lombardia" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 23 dicembre 2014, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 9 marzo 2018, sono approvati:"

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13.8.2018

Per la Commissione

Tibor NAVRACSICS

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME

Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria

COMMISSIONE EUROPEA